



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA

Sezione Lavoro



in persona del giudice, dott.ssa Viola Montanari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

A seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 co. 4 d.l. 34/2020 (conv. l. 77/2020 e successive modificazioni), nella causa iscritta al numero R.G. 1444 del 2019 vertente

TRA

████████████████████, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Viola

E

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'Avv. ██████████

E

INPS, in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'████████████████████ e dall'avv. ██████████, anche quale mandatario della ██████████ in persona del legale rappresentante p.t.,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 17.04.2019 la parte ricorrente in epigrafe ha impugnato i seguenti atti:

- 1) **cartella di pagamento n.05720080029408556**, con pretesa notifica del 23/09/2008 emessa da I.N.P.S. Sede di Latina – con causale somme aggiuntive per ritardato pagamento, relativi all'anno 2006 per una complessiva somma pari ad euro 73,72;



- 2) **cartella esattoriale n. 05720090035720411**, con pretesa notifica del 23/07/2009 emessa da I.N.P.S. Sede di Latina – con causale contributi i.v.s., somme aggiuntive, relativi all’anno 2008 per una complessiva somma pari ad euro 2.061,72;
- 3) **cartella esattoriale n. 05720100032315172**, con pretesa notifica del 14/06/2010 emessa da I.N.P.S. Sede di Latina – con causale contributi i.v.s., somme aggiuntive, relativi all’anno 2009 per una complessiva somma pari d euro 2.152,01;
- 4) **cartella esattoriale n. 05720100056682990**, con pretesa notifica del 15/11/2010 emessa da I.N.P.S. Sede di Latina – con causale contributi i.v.s., somme aggiuntive, relativi all’anno 2009 per una complessiva somma pari ad euro 2.089,16;
- 5) **cartella esattoriale n. 05720100061096854**, con pretesa notifica del 16/07/2011 emessa da I.N.P.S. Sede di Latina – con causale contributi i.v.s., somme aggiuntive, relativi agli anni 2007 - 2009 per una complessiva somma pari ad euro 2.723,93;
- 6) **cartella esattoriale n. 05720110006642913**, con pretesa notifica del 22/12/2011 emessa da I.N.P.S. Sede di Latina – con causale contributi i.v.s., somme aggiuntive, relativi all’anno 2010 per una complessiva somma pari ad euro 2.500,95;
- 7) **avviso di addebito n. 35720112000339502**, con pretesa notifica del 04/11/2011 emessa da I.N.P.S. Sede di Latina – con causale contributi i.v.s., somme aggiuntive, relativi all’anno 2010 per una complessiva somma pari ad euro 9.024,10;
- 8) **avviso di addebito n. 35720112000415215**, con pretesa notifica del 04/11/2011 emessa da I.N.P.S. Sede di Latina – con causale contributi i.v.s., somme aggiuntive, relativi agli anni 2006-2007-2008-2009-2010 per una complessiva somma pari ad euro 3.232,64;
- 9) **avviso di addebito n. 35720120001598946**, con pretesa notifica del 03/09/2012 emessa da I.N.P.S. Sede di Latina – con causale contributi i.v.s., somme aggiuntive, relativi agli anni 2009 - 2011 per una complessiva somma pari ad euro 2.943,16;
- 10) **avviso di addebito n. 35720120002191419**, con pretesa notifica del 10/10/2012 emessa da I.N.P.S. Sede di Latina – con causale contributi i.v.s., somme aggiuntive, relativi agli anni 2009 - 2011 per una complessiva somma pari ad euro 1.681,58;
- 11) **avviso di addebito n. 35720120003483614**, con pretesa notifica del 31/01/2013 emessa da I.N.P.S. Sede di Latina – con causale somme aggiuntive, relativi all’anno 2007 per una complessiva somma pari ad euro 197,12;



12) **avviso di addebito n. 35720130000500620**, con pretesa notifica del 12/05/2013 emessa da I.N.P.S. Sede di Latina – con causale contributi i.v.s., somme aggiuntive, relativi agli anni 2010 - 2011 per una complessiva somma pari ad euro 4.442,55;

13) **avviso di addebito n. 35720130001565062**, con pretesa notifica del 20/11/2013 emessa da I.N.P.S. Sede di Latina – con causale contributi i.v.s., somme aggiuntive, relativi all'anno 2012 per una complessiva somma pari ad euro 4.552,03;

14) **avviso di addebito n. 35720130002484348**, con pretesa notifica del 23/01/2014 emessa da I.N.P.S. Sede di Latina – con causale contributi i.v.s., somme aggiuntive, relativi agli anni 2010 - 2012 per una complessiva somma pari ad euro 4.759,57;

deducendo di essere non avere mai ricevuto la notifica degli atti impugnati e di essere venuto a conoscenza di tali atti solo una volta richiesto all'Agenzia l'estratto di ruolo. Ha eccepito la intervenuta decadenza dalla iscrizione a ruolo, la prescrizione quinquennale dei crediti sottesi agli atti impugnati (maturata anche successivamente alla data di presunta notifica dei titoli) e la impossibilità di comprendere gli interessi ed accessori applicati. Ha contestato sin dal ricorso introduttivo la regolarità della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito (pagg. da 16 a 25 del ricorso).

Ha concluso chiedendo l'estinzione della pretesa creditoria relativa agli avvisi di addebito e alla cartella predetti.

Si sono costituite in giudizio l'Inps, anche per la SCCI S.P.A, ed ADER resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.

La causa, istruita documentalmente, assegnata a questo giudice in data 5 aprile 2019, è decisa all'odierna udienza di trattazione scritta presa visione delle note depositate dalle parti.

Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:

a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;



b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 *bis* c.p.c.);

c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovvero sia "nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).

Ne consegue che solo ove le cartelle e gli avvisi non siano stati validamente notificati possono trovare ingresso nella odierna opposizione quei vizi denunciati (decadenza ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 46/1999, prescrizione antecedente e incomprendibilità della somme dovute a titolo di interessi) che devono essere fatti valere a pena di decadenza entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 d.lgs. 46/1999 oppure entro il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c..

Quanto alla notifica degli atti impugnati non è forse inutile ricordare che è ormai "ius receptum" che le notifiche fatte con cd. raccomandata diretta, ossia con semplice raccomandata postale da parte del concessionario o dell'Ente, senza messi intermediari, sono valide (Cass. 6198/2015, 16949/2014, 6395/2014, 14327/2009), e si perfezionano, senza **necessità di relata di notifica**, per il mero fatto che l'atto sia consegnato dall'agente postale in luogo di pertinenza del destinatario ad una delle persone previste dall'art. 26 detto e dagli artt. 32 e 39 del DM 9/4/2011, **cosa che si intende, e con fede privilegiata**, preliminarmente accertata dall'agente postale in base all'avviso di ricevimento, dal che segue che non occorre neppure che il ricevente persona fisica sia identificabile (Cass. 11708/2011); anche



considerato che la ricezione nel domicilio del destinatario realizza comunque la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. 9111/2012).

Tanto premesso, emerge dalla documentazione in atti che:

- la cartella n. 05720090035720411000 (**punto 2** della premessa in fatto) è stata notificata il 23.07.2009 mediante consegna a familiare convivente;
- la cartella n. 05720100032315172000 (**punto 3** della premessa in fatto) è stata notificata il 14.06.2010 mediante consegna a familiare convivente;
- la cartella n. 05720100061096854000 (**punto 5** della premessa in fatto) risulta validamente notificata mediante la procedura per i destinatari irreperibili relativi;
- la cartella n. 05720110006642913000 (**punto 6** della premessa in fatto) è stata notificata il 22.12.2011 e ricevuta dal destinatario;
- la l'avviso di addebito n. 35720112000339502000 (**punto 7** della premessa in fatto) è stato notificato il 04.11.2011.

Alla luce della valida notifica delle cartelle e dell'avviso di addebito sopra indicati tutte le doglianze relative al merito della pretesa per fatti antecedenti alla formazione del titolo e quelle relative al titolo stesso sono tardive e inammissibili.

Occorre a questo punto domandarsi se possa trovare ingresso l'eccezione di prescrizione sollevata in relazione al periodo successivo alla notifica delle cartelle, atteso che, secondo un orientamento della giurisprudenza, l'impugnazione dell'estratto di ruolo tesa a far valere la prescrizione maturata successivamente alla regolare notifica delle cartelle in assenza di iniziative esecutive da parte del Concessionario sarebbe inficiata da carenza di interesse ad agire.

Con pronunciamento di legittimità non risalente era stata già esclusa l'autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante (Cass. n. 20618/2016).

Ciò poiché l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice. In particolare, nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di



incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (Cass. n.11536/2006). Più di recente la Cassazione ha ritenuto di dar seguito a tali orientamenti chiarendo ulteriormente come: *“L'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice...al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui riscossione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto”*. Ragione per cui non si poteva ritenere necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito, tanto più che *“avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione, eventualmente, soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio. Diversamente opinando, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui (come il presente) egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza”*. (Cass. n.22946/2016)

Da ultimo con pronunciamento n.5446/2019 il Supremo Collegio ha ribadito come l'estratto di ruolo sia atto meramente interno e come difetti interesse ad agire qualora non sussista minaccia attuale di atti esecutivi atteso che l'azione ex art.615 c.p.c. mira proprio a contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata qualora intrapresa o quanto meno annunciata.

Orbene, tale orientamento è stato di recente oggetto di nuova riflessione ad opera della giurisprudenza di legittimità che ha affermato: *“in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista*



dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice." (Cassazione civile sez. lav. - 12/11/2019, n. 29294).

Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato dall'Agente della riscossione, sussisterebbero diversi atti interruttivi relativi alle cartelle impugnate (cfr. pag. 8 della memoria difensiva).

La deduzione da parte dell'Agente della riscossione riferita all'attivazione di procedure di esecutive successive alla notifica degli atti impugnati deve far ritenere che, riguardo a tali atti impositivi, sussista effettivamente interesse ad agire dell'istante, essendo stato comunque manifestato un intento di recupero del proprio credito di cui è contestata la prescrizione.

Sul punto, pertanto, l'opposizione avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito per intervenuta prescrizione successiva è ammissibile.

In merito al termine di prescrizione applicabile è stato affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione che hanno statuito, proprio al fine di comporre un contrasto giurisprudenziale sorto all'interno della sezione lavoro, che *"la scadenza del termine – pacificamente perentorio- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve 8nella specie quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto"* (Cass. SSUU, 17 novembre 2016, n. 23397).



Ora, quanto alla cartella indicata al **n. 1** della premessa in fatto occorre rilevare che, anche ipotizzando che la stessa sia stata validamente notificata in data 23.09.2008, che sia stato validamente notificato l'avi n. 05720099015038922000 il 27.11.2009, secondo quanto prospettato dallo stesso agente della riscossione il successivo atto interruttivo è intervenuto oltre il quinquennio (Avi n. 05720169007085570000 notificato il 20.11.2016).

Quanto alla cartella indicata al **n. 4** della premessa in fatto occorre rilevare che, anche ipotizzando che la stessa sia stata validamente notificata in data 15.11.2010, secondo quanto prospettato dallo stesso agente della riscossione il successivo atto interruttivo è intervenuto oltre il quinquennio (Avi n. 05720169007085570000 notificato il 20.11.2016).

Rispetto alla cartella **n. 5** della premessa in fatto, secondo quanto prospettato dall'agente della riscossione il primo atto interruttivo è successivo al quinquennio (si tratterebbe dell'avi n. 05720169007085570000 notificato il 20.11.2016).

Quanto agli avvisi di addebito nn. 35720112000415215000; 35720120001598946000; n. 35720120002191419000; 35720120003483614000; 35720130000500620000; 35720130001565062000, 35720130002484348000 (punti da 8 a 14) le parti resistenti non hanno dedotto nei propri scritti difensivi la sussistenza di atti interruttivi intervenuti nel quinquennio successivo alla data dalle (presunte) notifiche.

Deve pertanto essere dichiarata la prescrizione dei crediti sottesi agli sopra indicati.

Invece, rispetto alla cartella **n. 2** della premessa in fatto risulta validamente notificato in data 4.03.2014 Avi n. 05720149003842740000 (cfr. docc. in atti di ADER), con consegna della raccomandata a familiare convivente e successivamente avi n. 05720179008136756000 notificato il 17.11.2017, consegnato personalmente al destinatario (riferito a cartelle n. 1-2-3-4-5-6-7). Il termine di prescrizione non è maturato.

Rispetto alla **cartella n. 3** della premessa in fatto della premessa in fatto risulta validamente notificato in data 4.03.2014 Avi n. 05720149003842841000 (cfr. docc. in atti di ADER), con consegna della raccomandata a familiare convivente e successivamente avi n. 05720179008136756000 notificato il 17.11.2017, consegnato personalmente al destinatario. Il termine di prescrizione non è maturato.



Rispetto alla cartella n. 6 della premessa in fatto risulta validamente notificato avi n. 05720169007085570000 il 20.11.2016 mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26 co. 2 DPR 602/1973.

Rispetto all'avviso di addebito n. 35720112000339502000 (**punto 7** della premessa in fatto) risulta validamente notificato l'Avi n. 05720139006935011000 il 26.07.2013 e successivamente avi n. 05720179008136756000 notificato il 17.11.2017, consegnato personalmente al destinatario. Il termine di prescrizione non è maturato.

Occorre precisare che la riferibilità degli atti interruttivi alle singole cartelle si evince dall'estratto di ruolo versato in atti da ADER.

Inoltre, preme osservare che l'opponente non ha mosso alcuna specifica contestazione in ordine agli avvisi di ricevimento versati in atti tempestivamente da ADER, riportandosi alla generica contestazione della validità delle notifiche contenuta in ricorso. Sul punto pertanto la domanda deve essere respinta.

La parziale soccombenza tra ADER e la parte opponente giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di lite, con condanna di ADER al pagamento delle spese residue in favore del ricorrente.

La considerazione per cui la prescrizione degli atti impugnati è ascrivibile ad una attività dell'Agente della riscossione, giustifica la compensazione delle spese tra il ricorrente e l'Inps.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:

- dichiara la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle nn.: 05720080029408556000; 05720100056682990000; 05720100061096854; 35720112000415215000; 35720120001598946000; 35720120002191419000; 35720120003483614000; 35720130000500620000; 35720130001565062000, 35720130002484348000;
- compensa le spese tra il ricorrente e l'Inps;
- compensa per 1/3 le spese di lite tra il ricorrente e ADER; condanna ADER alla refusione delle spese residue in favore del ricorrente, che liquida in euro 2066,00 oltre spese generali ed accessori come per legge, con distrazione.

Il Giudice

